

## INTRODUZIONE

Il presente elaborato si occupa di esaminare il principio “dell’oltre ogni ragionevole dubbio”, introdotto dalla novella del 2006 nel nostro codice di procedura penale all’articolo 533.

Il primo capitolo è stato intitolato “Dubita”; il dubbio si pone al centro del processo penale diventando criterio decisivo, fintanto che il giudice o la giuria dubiteranno della colpevolezza dell’imputato la sentenza o il verdetto non potranno che essere di assoluzione.

Nel primo capitolo si vedrà come in pronunce antecedenti il 2006, la giurisprudenza aveva fatto chiaro riferimento al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio unitamente al principio “in dubio pro reo” e al principio di “presunzione di innocenza” consacrati rispettivamente nell’art. 530 c.p.p. e nell’art. 27 della Costituzione.

Passando poi dall’applicazione nel processo del criterio della falsificabilità di Popper, si arriverà ad individuare il ragionamento del giudice, necessariamente induttivo, poiché quello deduttivo apparirà inadeguato.

Si andranno poi a ricercare le radici di tale principio, che aveva trovato espressione già nei sistemi di common law nella forma del “beyond any reasonable doubt” a partire dal 1970 attraverso il celebre caso in re Winship, anche se è stato possibile scorgere un primo riferimento al “reasonable doubt” in una decisione del 1770 nel caso riguardante il massacro di Boston.

Si rifletterà infine sul fatto che il principio “in dubio pro reo”, in un certo senso precursore del principio BARD, ha origini antichissime poiché richiamato già da personaggi dello spessore di Cicerone, e affermato da giuristi noti quali Ulpiano e Paolo.

Il secondo capitolo prende il nome di “Prova”; non può escludersi il dubbio senza provare la reità dell'imputato, così come non può ricercarsi la prova senza prima dubitare della colpevolezza di questi.

Si partirà da uno dei capisaldi del processo penale, la “presunzione d'innocenza” formalizzata dalla nostra Carta costituzionale come “presunzione di non colpevolezza” e si cercheranno le ragioni di tale scelta.

Si prenderà poi in considerazione quella che oggi viene definita la madre di tutte le prove, la prova scientifica, e si rifletterà sul fatto che pur applicando la scienza al diritto, la certezza è difficile da raggiungere, in quanto se si parte da premesse false ovvero falsate da errori umani, si giungerà inevitabilmente a conclusioni errate nonostante il giusto calcolo.

Posto che la prova diviene fondamentale nel processo, si prenderanno in considerazione l'onere probatorio gravante su accusa e difesa nel processo penale, nonché le nuove strategie difensive adottate a seguito dell'introduzione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; si rifletterà sui ruoli delle parti nel processo civile ove la regola meno rigida del “più probabile che non” risulta bastevole rispetto al quantum da provare.

Ma il processo è azione, il processo guarda al caso concreto, al fatto accaduto e chiede al giudice o alla giuria un responso; il terzo capitolo è denominato “Decidi”; verranno presi in considerazione due casi, quello riguardante l'assassinio di Meredith Kercher avvenuto in Italia, e quello riguardante il duplice omicidio di Nicole Brown e Ronald Goldman verificatosi negli Stati Uniti; i due casi sono accomunati dal fatto che l'assoluzione degli imputati, seppure decisa da due organi differenti, trova fondamento nell'incapacità dell'accusa di provare la colpevolezza degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio, in particolare ci si concentrerà sull'iter giudiziario e sul materiale probatorio introdotto nel

processo. Non prima però di aver riflettuto sul significato dei concetti di verità ed errore nel processo penale. Conoscendo l'impossibilità di raggiungere la verità assoluta a causa della limitatezza umana, il giudizio antepone alla tutela della collettività, la protezione dell'individuo dal rischio di errori irreparabili.

## CAPITOLO I

### DUBITA

*Se vuoi diventare un vero cercatore della verità, almeno una volta nella tua vita devi dubitare, il più profondamente possibile, di tutte le cose.*

Cartesio.

*Sommario: 1. Nozioni introduttive. 2. Il principio di falsificazione. 3. Art 533 c.p.p.: Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Il principio B.A.R.D. 5. Origini del Beyond a reasonable doubt. 6. Le origini del principio in dubio pro reo.*

#### **1. Nozioni introduttive**

##### **1.1 La legge Pecorella 20 febbraio 2006 n. 46**

La legge 20 febbraio 2006 n.46, nota come Legge Pecorella, ha apportato modifiche all'art. 533 c.p.p. concernenti le condizioni per la pronuncia di una sentenza di condanna ad opera del giudice.

Dispone l'art. 533 comma 1 c.p.p. che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.<sup>1</sup> Il suddetto principio così normato comporta che qualora non sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni dubbio ragionevole, si applicherà l'art. 530 comma 2 c.p.p. ai sensi del quale “il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha

commesso<sup>1</sup>, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”.<sup>2</sup>

È possibile individuare il recepimento di tale principio, a seguito della sua formale introduzione nel nostro sistema giudiziario, da parte della giurisprudenza già nella sentenza Franzoni del 2008 in cui si legge che tale dettato normativo impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana;<sup>3</sup> in particolare nel caso di specie la Corte aveva affermato che la possibilità dell’azione di un estraneo è stata esclusa, al di là ogni ragionevole dubbio, attraverso la prova logica, ovvero in base alla sequenza argomentativa per cui una volta, invero, dimostrato l’assoluta implausibilità dell’ingresso di un estraneo nell’abitazione e la materiale impossibilità che costui possa aver agito nel ristrettissimo spazio di tempo a sua disposizione, ed una volta esclusa ogni responsabilità da parte del marito dell’imputato e del figlio D., unica realistica e necessitata alternativa residuale è quella della responsabilità della sola persona presente in casa nelle fasi antecedente la chiamata dei soccorsi.<sup>4</sup>

Il riferimento a tale principio lo si riscontra anche nella sentenza Durante del 2009 in base alla quale il giudice di legittimità afferma: per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l’eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all’assoluzione

---

<sup>1</sup> Art. 533, comma 1, c.p.p.

<sup>2</sup> Art. 530, comma 2, c.p.p.

<sup>3</sup> Cass., pen., I, 29 luglio 2008, F.

<sup>4</sup> Cass., sez I, 21 maggio 2008, F.

dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma).<sup>5</sup>

La Corte di cassazione penale affermava, con sentenza resa nel 2012, l'illegittimità della sentenza d'appello che, in riforma a quella assolutoria, condanna l'imputato sulla base di un'alternativa, e non maggiormente persuasiva, interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, in quanto tale inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato.<sup>6</sup> Molti sono stati i dibattiti dottrinali aventi ad oggetto l'interpretazione dell'art. 533 c.p.p. così come novellato; la questione riguarda la sua portata innovativa che viene messa in discussione: è stata mera positivizzazione di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza ovvero ha avuto la capacità di introdurre novità in termini qualitativi?

Partendo dal presupposto per cui con la novella del 2006 il fine rimane l'accertamento del fatto, il dibattito non rimane confinato ad un profilo teorico se si considerano le conseguenze sul piano concreto che la differente conclusione può comportare:

- Se si accogliesse la prima teoria risulterebbe sufficiente in termini del quantum di prova da raggiungere, l'applicazione del principio in dubio pro reo di cui all'art. 530 previgente all'art. 533 (nuova formulazione), col quale è stato introdotto il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio che risulterebbe così privo di significato sostanziale.
- Ove si accogliesse invece la seconda teoria, allora si esigerebbe un quid in più in termini qualitativi; assumendo

---

<sup>5</sup> Cass., IV, 12 novembre 2009, D.

<sup>6</sup> Cass., pen., VI, febbraio 2012, N.

una prospettiva diversa ci si rivolgerà al giudice pretendendo da questi una sentenza razionale, e nel caso in cui sia condannatoria, dotata di argomentazioni motivate in grado di fornire spiegazioni tali da poter escludere con assoluta certezza la sola ipotesi che farebbe propendere invece per l'assoluzione dell'imputato, anche nei casi in cui le ipotesi formulate sulla sua colpevolezza siano maggiori.

## **1.2 La sentenza Franzese delle S.U.**

La questione sopra descritta sorge poiché, guardando alla Giurisprudenza che ha preceduto la legge Pecorella, si possono individuare richiami a tale principio che dunque veniva già utilizzato come regola di giudizio nel processo penale.

La Corte di cassazione adita per un reato andato incontro a prescrizione, aveva rimesso il caso alle Sezioni Unite, poiché il tema oggetto del giudizio era stato ritenuto particolarmente delicato in quanto verteva sull'accertamento del nesso causale nei casi di responsabilità medica (si trattava nello specifico di reato omissivo improprio) e pertanto meritevole di attente riflessioni.

Nel processo penale le leggi scientifiche vengono utilizzate a ritroso; e cioè dall'effetto si tende ad individuare la sua causa.<sup>7</sup>

Già nel 2000 la Suprema Corte, aveva affrontato il concetto di rapporto di causalità nei reati omissivi sancendo la regola in base a cui le leggi di copertura della relazione devono possedere un valore percentuale vicino a cento, rafforzando poi tale intendimento con l'affermazione che un

---

<sup>7</sup> P. Tonini, *la sentenza di Perugia come occasione di ripensamento sul metodo scientifico di conoscenza, L'assassinio di Meredith Kercher, anatomia del processo di Perugia*, a cura di M. Montagna, ARACNE, Roma, 2012, 31.

marginale di dubbio anche minimo, nella percentuale del dieci per cento, implica l'assoluzione dell'imputato.<sup>8</sup>

Nella sentenza Franzese del 2002 è affermato che: diviene causa penalmente rilevante la condotta umana, attiva o omissiva, che si pone come condizione necessaria - *conditio sine qua non* - nella catena degli antecedenti che hanno concorso a produrre il risultato, senza la quale l'evento da cui dipende l'esistenza del reato non si sarebbe verificato.

Chiarisce la Corte che la verifica della causalità postula il ricorso al "giudizio controfattuale":

- La condotta umana è condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente dal novero dei fatti realmente accaduti, l'evento non si sarebbe verificato.
- La condotta umana non è condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente mediante il medesimo procedimento, l'evento si sarebbe egualmente verificato.<sup>9</sup>

La Corte a Sezioni Unite si è mossa in direzione opposta rispetto alle dottrine maggioritarie le quali ritenevano sufficienti le "serie ed apprezzabili probabilità di successo" poiché chiede che la prova del nesso causale deve essere raggiunta in termini di certezza processuale "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Occorre dimostrare che il paziente si sarebbe certamente salvato se il medico avesse osservato il comportamento cui era tenuto.

Dunque la dimostrazione del nesso causale tra condotta ed evento lesivo dovrà essere resa in termini processuali e non in termini oggettivi.

La regola dell'*id quod plerumque accidit* è necessaria, ma non sufficiente poiché si dovrà applicare quella regola che meglio risulta adatta al caso concreto e non quella che appare più probabile in astratto.

---

<sup>8</sup> A. Scarcella, *Regola del B.A.R.D. nel giudizio d'appello e riforma «contra reum» della sentenza assolutoria*, in *Dir. Pen. e Processo*, 2013, 209.

<sup>9</sup> Cass., sez. un., 10 luglio 2002, F. S.

L'accertamento del giudice partirà sì dalle leggi scientifiche e, in particolar modo statistiche, ma dovrà verificarne l'adattabilità al caso concreto, comprendendo in esame tutte le circostanze di fatto disponibili sì che, nella complessiva valutazione della vicenda, e, tenuto conto della eventuale interferenza di fattori estranei, possa, o meno, ritenersi processualmente certo che la condotta omissiva del sanitario sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica".<sup>10</sup>

Già Hobbes riteneva che osservando la natura, esperienza a posteriori, si constata che un medesimo fenomeno può essere conosciuto solo in termini di probabilità e non di certezza.

Per potere escludere il dubbio ragionevole non è sufficiente nemmeno una probabilità matematicamente alta (vicina al cento); la probabilità per essere utilizzabile in giudizio deve essere qualitativamente significativa e non quantitativamente significativa, per cui non sarà possibile quantificare a priori la probabilità che dovrebbe risultare sussistente a fondamento di una pronuncia di condanna.

Poiché la valutazione quantitativa è da escludersi, diviene necessario il libero convincimento del giudice soggetto al limite del principio dell'oltre ogni dubbio ragionevole che consente di escludere il rischio di conclusioni irrazionali e soggettive.

Tale riflessione conduce necessariamente a dover volgere l'attenzione verso il "principio di falsificazione", oggi collegato al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio da un'esigenza di conoscenza processuale.

---

<sup>10</sup> *La svolta della sentenza Franzese nel concetto di probabilità logica*, in <http://www.unioneavvocati.com>

## 2. Principio di falsificazione

### 2.1 Il criterio della falsificabilità in Popper

L'inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si crede) un pregio, bensì un difetto. Ogni controllo genuino di una teoria è un tentativo di falsificarla, o di confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità; alcune teorie sono controllabili, o esposte alla confutazione, più di altre; esse per così dire, corrono rischi maggiori.<sup>11</sup>

Il criterio della falsificabilità viene elaborato da Popper in opposizione al criterio della verifica: per dimostrare la veridicità di una teoria non bisogna verificare la validità di quella ritenuta vera (si finirebbe soltanto con l'individuazione di una realtà possibile, non certa perché priva di una dimostrazione empirica); una determinata teoria o conoscenza potrà dirsi verificata quando siano confutate tutte le tesi alternative in disaccordo con questa.

Tale criterio può essere spiegato attraverso un esempio suggerito dallo stesso Popper: ove si intenda dimostrare che tutti i cigni sono bianchi, non bisognerà dimostrare l'esistenza di altri cigni bianchi (principio di verifica), piuttosto che non esistono cigni neri o comunque cigni non bianchi (principio di falsificazione).

Secondo Popper un procedimento epistemologicamente corretto, e quindi scientifico, è quel procedimento che si basa principalmente sulla possibilità di falsificare le varie teorie, caratteristica questa che esclude ogni forma di conoscenza certa ed immutabile.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> K. Popper, *Filosofia e pedagogia dalle origini a oggi*, La Scuola, Brescia, 1986.

<sup>12</sup> A. Fallone, *Il processo aperto: il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2012.

## 2.2 Il principio di falsificazione del processo penale

Suddetto principio trova applicazione concreta nel processo penale, dal momento che “l'al di là di ogni ragionevole dubbio” viene utilizzato come parametro in base al quale si valuta la fondatezza della falsificazione della tesi alternativa assolutoria.

Afferma la giurisprudenza di legittimità che la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del “dubbio”, con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (ovvero la auto contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica).<sup>13</sup>

In realtà si tratta di un principio in un certo senso preesistente al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio perché già previsto dall'art. 546 lett. e) c.p.p.: “la sentenza contiene la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie”.<sup>14</sup> Per cui non sarà sufficiente la verifica della tesi accusatoria, ma occorrerà vagliare anche quella assolutoria confutandone la fondatezza.

La falsificabilità della tesi assolutoria conduce ad un ragionamento che porta a diversificare il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio da quello più remoto in dubio pro reo, se utilizzati come parametri di valutazione.

---

<sup>13</sup> Cass., I, 24 ottobre 2011, N.

<sup>14</sup> Art. 546, comma 1, c.p.p.